

COMUNE DI CASALGRASSO

VARIANTE PARZIALE 6

“OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI”

OSSERVAZIONI PRESENTATE A SEGUITO DEL DEPOSITO E
DELLA PUBBLICAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE DELLA
“VARIANTE PARZIALE 6”
ADOTTATA CON D.C. N° 10 DEL 28/04/2022 E RELATIVE
CONTRODEDUZIONI ASSUNTE IN SEDE DI
PROGETTO DEFINITIVO

OSSERVAZIONE NR. 1 DET. DIR.848 DEL 14/06/2022
PRESENTATA dalla Provincia di Cuneo

La Provincia di Cuneo, nell'esprimere il proprio parere di competenza ai sensi del c.7, art.17 della L.R. 56/77 e s.m.i., con il quale ha dichiarato ed accertato la compatibilità della presente variante con il P.T.C.P. nonché il rispetto dei requisiti richiesti per la classificazione del procedimento quale parziale, ha ritenuto opportuno evidenziare singole valutazioni.

L'osservazione È ACCOLTA con le valutazioni di seguito definite.

In riferimento a quanto richiamato dal Settore Viabilità si prende atto delle osservazioni presentate recependole nelle norme di attuazione, in particolare si evidenzia la necessità di conseguire nelle fasi attuative i necessari pareri del Settore scrivente. Si apprende favorevolmente il giudizio positivo dell'Ufficio Pianificazione attinente alla compatibilità degli oggetti di variante con il Piano Territoriale Provinciale, così come del generico rispetto delle condizioni previste dalla LUR per le varianti parziali. Vengono tenute in considerazione le comunicazioni inerenti la necessità di trasmissione degli atti afferenti alle precedenti varianti approvate e della definizione della perimetrazione dei centri e nuclei abitabile, così come le indicazioni ed informazioni di carattere generale fornite sulle singole modifiche evidenziando per i singoli rilievi specifici quanto segue. In riferimento all'intervento 2.a) si rimarca che l'ampliamento dell'area produttiva AP8 interessa una zona esclusa dal vincolo della fascia di rispetto cimiteriale sia vigente, sia nella proposta di riduzione così come recepita con la presente variante; in particolare il Comune ha proceduto alla deliberazione nei termini dell'art. 27 della L.R. 56/77 e s.m.i. al di fine di riscontrare le casistiche di riduzione previste normativamente ed acquisire il necessario parere di competenza dell'Asl (favorevole senza prescrizioni come allegato). In merito al punto 3.a) si evidenzia che la previsione normativa sia afferente all'ambito agricolo e pertanto non trova applicazione il richiamo del consumo di suolo urbano (CSU) definito dal P.T.R.; non occorrono dunque verifiche aggiuntive a quelle condotte in sede di progetto preliminare. Per la valutazione del punto 3.b), si rimanda a quanto dettagliato per il precedente punto riferito alla ridefinizione della fascia di rispetto cimiteriale. Si rimarca il parere di non assoggettabilità a V.A.S. espresso dall'ufficio controllo emissioni ed energia. In merito al contributo dell'Ufficio Acque si acquisiscono le informazioni fornite afferenti ai richiami di normative vigenti.